

L'INTERVENTO  
NEGLI USA IL COSTO È UN DETERRENTE AL RICORSO AI GIUDICI

# SPESE DI GIUSTIZIA ED EFFICIENZA PROCESSUALE

DI FRANCESCO EPIFANI\*

L'inefficienza "diffusa" dell'ormai ex Belpaese è tristemente diventata un luogo comune, purtroppo sempre più spesso anche all'estero, dove impietose classifiche dipingono un quadro allarmante sulla nostra capacità di competere con i nostri vicini europei ed occidentali. Ad esempio, nell'annuale rapporto "Doing Business" della World Bank (il documento che per ciascun Paese illustra le potenzialità ed i rischi connessi all'apertura di un business, indicando una serie di parametri quali costi della burocrazia, sistema fiscale, efficienza del sistema giudiziario, ecc.) l'Italia continua a perdere posizioni, registrando un passo indietro di 4 *steps* rispetto alla scorsa edizione. Tra i fattori che maggiormente incidono sulla nostra poco lusinghiera posizione in graduatoria figura senz'altro la lentezza dei nostri processi. Come ha messo in evidenza il primo presidente della Cassazione **Ernesto Lupo** in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario 2011, un sentenza civile giunge mediamente dopo un'attesa di 845 giorni. Se poi la parte soccombente in primo grado ricorre in appello, la durata complessiva del giudizio rischia di arrivare a 5 anni, sempre che non si voglia anche ricorrere in Cas-

szazione. Tanto basta agli esperti della World Bank per relegarci addirittura dietro la Guinea nella speciale classifica mondiale sulla lentezza dei processi. Alla luce di un quadro così allarmante, i costi che un privato deve sopportare per difendersi in un processo, civile o penale, possono essere considerati a ragione "eccessivi"? *Prima facie*, e considerando tutte le storture che affliggono il settore Giustizia, sembrerebbe di sì. Tuttavia, non si può non considerare come l'efficienza di un sistema si misuri anche in relazione alla sua concreta accessibilità. In altri termini, se la Giustizia è accessi-

bile alla stragrande maggioranza della popolazione, è ragionevole ritenere che saranno più alte le probabilità che aumenti il tasso di "litigiosità". In sostanza, se i costi legali fossero realmente così sproporzionati (in eccesso) rispetto alla reale efficacia della pretesa giudiziaria, il numero di cause civili sarebbe ancora così elevato? Al fine di fare maggiore chiarezza sul punto, è opportuno un esame comparativo con una realtà giuridica invero alquanto distante (sia geograficamente che ontologicamente) dalla nostra, che viene spesso indicata come un vero e proprio "faro" a livello mondiale, per capacità innovativa ed efficienza dei modelli organizzativi: gli Stati Uniti. Nel sistema americano come noto non

vige il principio della soccombenza. Ciò significa che ad esito del processo civile, la parte vincitrice che sia riuscita ad ottenere una condanna in suo favore rischia di vedere fortemente limitata la propria pretesa in quanto sarà in ogni caso costretta a pagare le spese del proprio legale (secondo quella che viene definita "American rule", che si contrappone alla "English rule" vigente anche in Italia). Si tenga presente, poi, che in ragione della estrema sinteticità dei processi, l'attività degli *Attorneys* tende ad essere condensata nell'arco di un breve periodo, quindi le spese legali che

una parte vincitrice in Italia potrebbe dilazionare lungo tutta la durata del procedimento nell'attesa di recuperarli dalla controparte, negli Stati Uniti viene normalmente richiesta in tempi sensibilmente più rapidi. Ebbene, il sistema sopra esaminato di fatto limita fortemente l'accesso alla Giustizia ordinaria, che resta ad appannaggio esclusivo dei soggetti in grado di far fronte autonomamente alle ingenti spese legali vigenti nel sistema statunitense. Una situazione del tutto antitetica a quella italiana, quindi. Mentre negli U.S.A. il co-

sto legale è un deterrente al ricorso alla giustizia, che anche per il non elevato numero di cause mantiene un alto livello di efficienza, in Italia la possibilità di ribaltarlo sulla parte soccombente sembra costituire al contrario un incentivo all'azione, finendo con contribuire pesantemente ad intasare le aule dei Tribunali. Tenendo in considerazione questo principio di base, si intuisce facilmente come in realtà l'apparente eccessività dei costi legali sia in realtà un falso problema, rappresentando unicamente l'altra faccia della medaglia del sistema della *cd. English rule*: se si perde la causa, ogni spesa legale sembrerà eccessiva, visto che bisognerà sostenere anche i costi della controparte. Certamente non contribuiscono a smentire questa percezione generale i "mestierismi" di molti colleghi che non esitano a dar corso a vere proprie offensive per il recupero delle spese processuali già dopo il primo grado ed anche per poche centinaia di euro, spesso nella consapevolezza che con buone probabilità nei gradi successivi la situazione potrebbe mutare a proprio svantaggio. Con buona pace dell'etica professionale. In conclusione, la nostra esperienza di legali ci suggerisce come il tema dei costi processuali sia indissolubilmente connesso con l'efficienza del sistema giustizia: probabilmente un primo passo verso l'assottigliamento del carico pendente presso i nostri Tribunali passa anche attraverso un ripensamento del sistema della ripartizione delle spese di lite, con l'obiettivo di rendere l'idea dell'azione processuale una *extrema ratio* a beneficio di forme alternative di risoluzione delle controversie come la mediazione o l'arbitrato. ■

\* *BLB Studio Legale Milano*



© Tom Schumaker / Dreamstime.com